



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27 del Reg. Data 15/04/2021	OGGETTO: Approvazione criteri per la ripartizione del contributo ad integrazione del canone di locazione - anno 2020
---	---

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di aprile alle ore 18.30 si è riunita in modalità di audio videoconferenza in applicazione del Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, approvato con Deliberazione C. C. n. 13 del 19/3/2021, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale.

Sono presenti i seguenti signori:

			Presenti	Assenti
1	MUGNAINI PIER PAOLO	Sindaco	X	
2	VENTURI MARCO	Assessore	X	
3	BARBUCCI DANIELE	Assessore	X	
			3	0

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Capaccioli Alessandra

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell'art. 49 del D lgs. 267/2000, ha espresso il suo parere.



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Premesso che la Legge 9 dicembre 1998 n.431 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" prevede all'art.11 l'istituzione presso il Ministero dei Lavori pubblici del "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" al fine di sostenere le fasce sociali più deboli, mediante erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 che definisce i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.518/2019, con la quale erano stati stabiliti i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo di cui alla Legge 431/1998, e successive modificazioni;

Visto l'allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30 marzo 2020, con la quale sono stati stabiliti per l'anno 2020 i valori ISE/ISEE ed i requisiti necessari per la partecipazione di Bandi di Concorso;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.50 del 15/7/2020 con la quale è stato approvato il bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020, ai sensi dell'art.11 della Legge 431/1998 e della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.402 del 30/3/2020;

Dato atto che il Bando è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line dell'Ente dal 16 luglio 2020 al 17 agosto 2020;

Vista la determinazione del Servizio Affari Generali n.99 del 30/10/2020 con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari del contributo per l'anno 2020, comprendente n.5 aventi diritto, di cui n.4 in fascia A e n.1 in fascia B, per un fabbisogno teorico calcolato in €12.737,52;

Atteso che con il suddetto atto veniva precisato che l'effettiva erogazione del contributo ai beneficiari sarebbe avvenuta solo dopo l'acquisizione e verifica dei documenti attestanti i versamenti dei canoni di locazione per l'anno 2020, secondo le modalità stabilite all'art.9 del Bando;

Richiamati:

- il Decreto Dirigenziale n.8248 adottato in data 26/5/2020 con il quale la Regione Toscana ha disposto l'assegnazione e liquidazione della I^a tranche delle risorse spettanti ai Comuni ed Unioni dei Comuni della Toscana, relative al riparto del Fondo Nazionale per l'integrazione canoni di locazione anno 2020, dal quale risulta che al Comune di Radda in Chianti è stato assegnato l'importo di €1.658,00;

- il Decreto Dirigenziale n.11075 adottato in data 17/7/2020 di riparto e liquidazione delle risorse regionali per la misura straordinaria e urgente "Sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19", con il quale veniva trasferito al Comune di Radda in Chianti l'importo di €2.023,40, e le successive precisazioni pervenute in cui viene chiarito che le risorse residue, pari ad €348,40, possono essere ridestinate al contributo affitti ordinario;

- il Decreto Dirigenziale n.18549 del 12/11/2020 della Regione Toscana, Settore Politiche Abitative, con il quale veniva approvata la liquidazione della II^a tranche del contributo ad integrazione del canone di locazione di cui alla L.431/98, e veniva assegnato al Comune di Radda in Chianti l'importo di €2.142,00;



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

- il Decreto Dirigenziale n.21783 del 29/12/2020 con il quale la Regione Toscana ha approvato la liquidazione di ulteriori risorse relative al contributo ad integrazione del canone di locazione di cui alla L.431/98, assegnando al Comune di Radda in Chianti l'ulteriore importo di €91,00;

Considerato che le risorse messe a disposizione dell'Ente a parziale copertura del fabbisogno totale per l'erogazione del contributo per l'anno 2020 ammontano a €3.500,00 come da deliberazione di C.C. n.9 dell'8/01/2020 di approvazione del B.P.2020/2022 e da successiva Deliberazione di G.C. n.48 del 15/7/2020, ratificata con Deliberazione C.C. n.29 dell'11/9/2020;

Ritenuto necessario quindi fornire all'ufficio preposto idonei criteri per la ripartizione delle risorse disponibili tra i beneficiari inclusi nella graduatoria degli aventi diritto al contributo per l'anno 2020, che ammontano a complessivi €7.739,40;

Richiamato l'art.8, ultimo capoverso, del Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020, che prevede:

“ Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del presente bando, all'atto dell'erogazione dei contributi, l'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di:

- 1) di destinare una percentuale non superiore al 40% delle risorse trasferite dalla Regione Toscana, alla fascia “B”, a condizione che sia già stato dato il contributo a tutti i soggetti collocati in fascia “A”;
- 2) di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse in caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, fermo restando che l'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00. Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto;
- 3) compensare, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali, qualora il richiedente si trovi in stato di morosità nei confronti dell'Ente medesimo, tale morosità con il contributo affitti liquidabile al beneficiario;
- 4) liquidare esclusivamente la parte di contributo regionale qualora il richiedente abbia un patrimonio mobiliare desunto dalla attestazione ISEE, superiore ad Euro 10.000,00. ”

Richiamati i punti 3.2 e 7.2 dell'Allegato “A” alla D.G.R. n.402/2020 sopra richiamata, che recitano:

“3.2. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale.”

“7.2. Nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza il “contributo teorico spettante” calcolato ai sensi del precedente punto 4.1 verrà decurtato dell'importo quota “b” del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione.”

Preso atto pertanto che, a seguito di quanto indicato nella documentazione tecnica inviata dalla Regione Toscana con prot.n.1896/2020 del 16/4/2020 e di successive recenti precisazioni, nel caso in cui un beneficiario abbia avuto accesso sia al contributo straordinario conseguente all'emergenza Covid-19 che al contributo ordinario ex art.11 della Legge 431/1998 per l'anno 2020, quest'ultimo deve essere ridotto di una quota relativa alle mensilità del contributo straordinario effettivamente corrisposte;

Richiamato inoltre il successivo punto 5.3 del suddetto allegato “A” alla D.G.R. n.402/2020, che recita:

“L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa”;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei Servizi interessati,



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

A voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

per quanto espresso in parte narrativa che qui si intende integralmente approvata:

1. di fornire indirizzi al Servizio Affari Generali affinché l'importo totale delle risorse disponibili, dato dall'importo erogato dalla Regione Toscana e dall'importo stanziato da questo Comune, venga ripartito mediante calcolo direttamente proporzionale rispetto all'importo del fabbisogno teorico, tra tutti gli aventi diritto collocati in graduatoria nelle fasce "A" e "B" e tenuto conto di quanto previsto all'art.8 - ultimo capoverso del Bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020, ovvero:

- 1) di destinare una percentuale non superiore al 40% delle risorse trasferite dalla Regione Toscana, alla fascia "B", a condizione che sia già stato dato il contributo a tutti i soggetti collocati in fascia "A";
- 2) di applicare eventuali riduzioni sulle quote spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse in caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, fermo restando che l'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00. Pertanto la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto;
- 3) compensare, ai sensi dei vigenti regolamenti comunali, qualora il richiedente si trovi in stato di morosità nei confronti dell'Ente medesimo, tale morosità con il contributo affitti liquidabile al beneficiario;
- 4) liquidare esclusivamente la parte di contributo regionale qualora il richiedente abbia un patrimonio mobiliare desunto dalla attestazione ISEE, superiore ad Euro 10.000,00. "

2. di autorizzare il responsabile del Servizio Affari Generali a calcolare e liquidare il contributo a favore dei beneficiari individuati con precedente determinazione n.99 del 30/10/2020, secondo le indicazioni sopra impartite;

3. di precisare che il presente atto verrà pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Radda in Chianti.

La presente deliberazione, con successiva unanime votazione, stante l'esigenza di liquidare in tempi brevi il contributo ai beneficiari viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive disposizioni.



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa copertura finanziaria”, così come prescritto dall’art. 153 comma 5 del D lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
MUGNAINI PIER PAOLO

Il Segretario Comunale

L’Assessore

DR.Capaccioli Alessandra

Barbucci Daniele

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;


Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) ed è stata compresa nell’elenco n., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (*art. 125, del T.U. n. 267/2000*).

N. pubblicazione.....

Dalla residenza comunale, li



Il Responsabile del servizio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

r che la presente deliberazione, in applicazione del D lgs. 267/2000:

r è divenuta esecutiva il giorno _____ :

r decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D. lgs. 267/2000)

r decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.

r dell’atto (art. 46 comma 1)


r dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46 comma 4) senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento;

r avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 46 comma 5)

(provvedimento prot.n. _____ □ adottato nella seduta del _____)

r è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 134 comma 3 D lgs, 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza comunale, li _____



Il Responsabile del servizio
